

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3572

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **NASTRI**

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché proroga di termini relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

*Presentata il 2 febbraio 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si rende necessaria alla luce del complesso quadro regolatorio delle gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali, estremamente penalizzante per i comuni. Al riguardo, numerose stazioni appaltanti si trovano nelle difficoltà determinate dall'affrontare i ritardi nella predisposizione degli atti di gara non a motivo della loro inerzia, ma a causa dei rinvii attribuibili ai singoli comuni facenti parte dell'ambito nel fornire dati, o a comportamenti dilatori di alcuni gestori o, ancora, a incertezze legate alla pendenza di ricorsi avverso atti amministrativi e alle complesse disposizioni regolatorie che prevedono tempi incongrui. La proposta di legge,

pertanto, prevede la riprogrammazione delle scadenze per tutti i raggruppamenti degli ambiti territoriali previsti dall'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale n. 226 del 2011. Si stabilisce, pertanto, una proroga dei termini perentori previsti dalla normativa vigente per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale negli ambiti territoriali minimi, sia per garantire la correttezza dei bandi di gara, sia per evitare un'eccessiva sovrapposizione di gare nell'arco degli stessi mesi e, quindi, per facilitare la partecipazione di più soggetti alle stesse gare. Si modifica, infine,

l'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede, in maniera incoerente, l'intervento sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico in caso di inerzia della regione nell'esercizio del proprio potere sostitutivo qualora la stazione appaltante non abbia pubblicato tempestivamente il bando di gara, nonché una forma di penalizzazione per gli enti locali che non abbiano rispettato i termini preordinati alla pubblica-

zione del bando di gara. La proposta di legge pone rimedio a tali incongruità riformulando i termini e le modalità per l'intervento sostitutivo della regione e del Ministero dello sviluppo economico ed agevolando, in tal modo, la riprogrammazione delle scadenze di gara e una maggiore competizione delle aziende. Si evidenzia, infine, che la proposta di legge non comporta nuovi o ulteriori oneri finanziari a carico delle amministrazioni pubbliche.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I termini stabiliti dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara per gli ambiti territoriali dei raggruppamenti previsti dall'allegato 1 annesso al medesimo regolamento, sono prorogati, rispettivamente, di diciotto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di diciotto mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di dodici mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di otto mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento. Restano esclusi gli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara sono prorogati di ulteriori otto mesi.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora i termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, siano scaduti, la regione con

competenza sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara »;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

